



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

Inaugurazione anno giudiziario 2014

Signor Presidente,

la ringrazio per avermi dato la parola. Rivolgo, anche a nome dell’Ufficio cui ho l’onore di essere preposto, un saluto alle Autorità politiche, civili e militari, ai colleghi magistrati ordinari e amministrativi, al rappresentante dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e ai dirigenti pubblici che con la loro presenza danno lustro a questo evento e soprattutto testimoniano attenzione e considerazione nei confronti della Corte dei conti, l’Istituzione che da oltre centocinquant’anni svolge il non facile compito di tutelare le pubbliche finanze. Un particolare e affettuoso saluto rivolgo al Procuratore Generale della Corte dei conti Salvatore Nottola, che anche quest’anno ha voluto onorarci con la sua significativa presenza. Saluto inoltre i rappresentanti

della stampa, che seguono con interesse l'attività della Sezione e della Procura: il loro ruolo è importantissimo, perché, assistendo spesso alle nostre udienze, partecipano poi all'opinione pubblica, al "popolo" in nome del quale questa speciale giustizia "contabile" è amministrata, i risultati della nostra attività.

* * *

Com'è noto, l'inaugurazione dell'anno giudiziario è il momento nel quale la Sezione giurisdizionale e la Procura regionale espongono i dati riepilogativi dell'attività svolta.

Ed è ciò che io mi accingo a fare, non prima di aver sottolineato che la Procura nel corso del 2013 ha operato con soli tre magistrati (il Procuratore regionale e due magistrati del Pubblico Ministero) in assegnazione principale, la metà di quanti dovremmo essere, con un carico individuale di oltre mille istruttorie ciascuno.

Solo da gennaio 2014 è stato assegnato stabilmente un altro magistrato.

Oggi siamo dunque in quattro, compreso il Procuratore regionale, e restiamo comunque al di sotto dell'organico previsto. Va però detto che la carenza di organico (mediamente circa il 30% in meno) affligge tutta la Corte dei conti, proprio nel momento in cui il Legislatore ha attribuito alla medesima Corte, soprattutto in sede di controllo ma con inevitabili riflessi anche sull'area della giurisdizione, nuovi e pregnanti compiti.

Anche l'organico del personale amministrativo è appena sufficiente per lo

svolgimento degli ordinari compiti di collaborazione e diventa drammaticamente insufficiente in caso di incombenze straordinarie e nei periodi estivi, a causa delle inevitabili assenze per congedo.

Le risorse logistiche non sono proporzionate ai gravosi compiti e non consentono di operare con l'efficacia e la tempestività che vorremmo e che i cittadini, che numerosi ci indirizzano esposti e segnalazioni, si aspettano.

Nonostante ciò, la Procura regionale, grazie all'abnegazione di magistrati e dipendenti amministrativi, e con l'indispensabile concorso delle forze di polizia, è riuscita anche nel 2013 a mantenere alto il livello qualitativo e quantitativo della propria produzione.

Nel corso del 2013 sono pervenute 1.745 denunce di danno erariale, che si sono aggiunte alle 3.125 pendenti ad inizio anno. Dunque nel corso del 2013 la Procura ha avuto in carico 4.870 fascicoli; a fine anno erano 3.233.

Vi sono state 1.522 archiviazioni e sono state avviate 881 richieste istruttorie. Sono stati emessi 92 inviti a dedurre.

Nel 2013 sono stati promossi 140 giudizi, tra giudizi per resa di conto e giudizi di responsabilità.

Complessivamente i giudizi di responsabilità sono stati promossi nei confronti di 208 persone, tra amministratori, funzionari e agenti pubblici in generale; l'ammontare delle richieste risarcitorie è stato di circa 70 milioni di euro, un dato, quest'ultimo,

significativo e più che quintuplicato rispetto al 2012.

Il che da un lato è negativo, poiché sembra indicare l'accresciuta estensione dell'area dell'illecito dannoso; dall'altro è positivo, poiché dà la misura dell'incremento quali-quantitativo delle iniziative risarcitorie avviate dalla Procura contabile.

Superfluo aggiungere che l'estensione dell'area dell'illecito dannoso non è un dato rassicurante; mentre l'incremento delle iniziative risarcitorie appare in larga misura riconducibile alla qualità delle iniziative intraprese dai pubblici ministeri, come più in dettaglio esporrò.

Come appena riferito, nel corso del 2013 la Procura regionale ha promosso 140 giudizi, tra giudizi per resa del conto giudiziale e giudizi di responsabilità.

Il tema dei conti giudiziali, sul quale alta è la sensibilità della Sezione Giurisdizionale toscana, ha sollecitato l'attenzione della Procura contabile, che vi ha dedicato un particolare impegno.

L'attualità della tematica dei conti giudiziali, sulla quale anche di recente – in relazione a taluni casi specifici - si è soffermata la stampa locale, impone uno specifico approfondimento: chiedo anticipatamente scusa se esso apparirà tedioso.

La materia dei “conti giudiziali” costituisce il nucleo originario e fondante della giurisdizione della Corte dei conti.

Già all'art. 10 della legge 14 agosto 1862, n. 800 – istitutiva della Corte dei conti –

era stabilito che la medesima “*giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi*”.

Il giudizio di conto, cioè il suo esame giudiziale – che ancora oggi si instaura con il deposito da parte dell’agente contabile dei propri conti, corredati della documentazione attestante le riscossioni o le spese - era pertanto tra i compiti fondamentali della Corte, in stretta connessione con il controllo dei conti pubblici. L’accertamento della veridicità e della legalità delle gestioni ne era la precipua finalità, nell’interesse del Pubblico Erario: una finalità che non ha mai perduto la propria attualità. Non va neppure trascurato l’interesse dell’agente contabile a vedersi riconosciuta giudizialmente la correttezza della propria gestione.

Solo in epoca successiva, con la legge di contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869 n. 5026, il Legislatore attribuì alla Corte dei conti la materia della c.d. “responsabilità amministrativa”, prima attribuita al Giudice ordinario. Dapprima collegandola alla materia della verifica dei conti (espressamente si faceva riferimento agli “*ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente a quelli cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini*”) e poi via via, attraverso successivi passaggi legislativi, sino a formulare, nella sede della legge di contabilità generale dello Stato del 1923, la previsione che attribuiva alla Corte dei conti la giurisdizione risarcitoria in relazione ai danni cagionati allo Stato o agli enti

pubblici dai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni. Il lento cammino evolutivo della "responsabilità amministrativa", si sa, ha raggiunto un certo livello di completezza nel 1994, con le leggi 19 e 20 e con le modificazioni intervenute nel 1996, che hanno ridisegnato il sistema della responsabilità patrimoniale amministrativa dei pubblici agenti, introducendo, sulla scorta delle anticipazioni che la stessa giurisprudenza della Corte aveva elaborato in via interpretativa, regole e principi che mitigandone il rigore ne hanno meglio definiti gli ambiti. Altre leggi, più recenti, hanno tipizzato alcune fattispecie di responsabilità amministrativa e una legge del 2009 ha limitato i poteri d'azione del Pubblico Ministero contabile.

E i conti giudiziali, che pure costituiscono la materia di contabilità pubblica cui fa riferimento l'art. 103 della Costituzione ?

La riforma del 1994 li ha trascurati, limitandosi a prevedere all'art. 2 della legge n. 20 del 1994 che "*Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla*

competente amministrazione”.

Occorre convenire che la previsione *ex lege* della estinzione del giudizio decorsi cinque anni dal deposito del conto se da un lato, e correttamente, ha soddisfatto esigenze di certezza, dall’altro lato ha contribuito ad una progressiva (e ingiustificata) regressione dell’istituto del conto giudiziale, marginalizzandolo proprio quando le necessità della tutela della correttezza delle gestioni di pubblico denaro ne avrebbe riaffermata la centralità.

Con il deposito del conto, il contabile, anche a sua tutela, si costituisce doverosamente in giudizio, restando sul medesimo l’onere di dare prova del legittimo impiego, conforme alle prescrizioni di servizio e al pubblico interesse, delle somme o degli altri valori delle quali ha avuto la giuridica disponibilità. Se non fornisce tale prova, la Corte non pronuncia il discarico del contabile e lo condanna al pagamento della somma (o del controvalore del bene) non ammessa a discarico.

Nei casi in cui l’agente contabile, avendone il giuridico dovere, non deposita il conto, la Procura regionale promuove il c.d. giudizio per resa di conto, finalizzato, per l’appunto, ad imporne il deposito e il conseguente esame giudiziale.

La Procura regionale nel corso del 2013 ha individuato una serie di gestioni di pubblico denaro, il conto giudiziale delle quali non è mai stato depositato.

Sono state pertanto promosse numerose istanze per resa di conto, finalizzate ad ottenere dalla Sezione, come in effetti è avvenuto, i decreti con i quali agli agenti

contabili è stato assegnato un termine per il deposito.

In questo contesto sono state promosse sessanta istanze per resa di conto (e ne sono seguiti i decreti della Sezione) nei confronti di numerosi tesorieri ed economi comunali, di tutte le società a capitale pubblico che gestiscono il patrimonio immobiliare abitativo degli enti territoriali e che riscuotono i canoni, di un albergatore per le tasse di soggiorno, dei presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Toscana in relazione ai fondi pubblici attribuiti per il funzionamento dei medesimi Gruppi.

E' noto che la Regione Toscana, a fronte di tale iniziativa, con ricorso notificato l'11.10.2013, ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato per sentir:

"dichiarare che non spetta alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei conti giudiziali dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana riferibili agli esercizi 2010 – 2011 – 2012".

La discussione del giudizio innanzi la Corte costituzionale - nel quale lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si è costituito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso - è fissato per il prossimo mese di aprile.

Recentemente i Presidenti dei Gruppi consiliari, in proprio e per la carica, hanno anche promosso "regolamento preventivo di giurisdizione" ex art. 41 c.p.c. davanti le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, chiedendo che sia affermato il difetto

di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere dei conti in questione o comunque il difetto assoluto di giurisdizione.

Le iniziative processuali della Regione Toscana e dei presidenti dei Gruppi regionali sono assolutamente legittime.

La Procura, che nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione si è costituita con un articolato controricorso, attende rispettosamente l'esito dei due giudizi, assolutamente convinta della bontà giuridica della propria azione, che essendo già stata accolta dalla Sezione, trova fondamento anche in pronunce del Giudice costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione.

Ancora in tema di conti giudiziali, e a conferma di quanto la Procura regionale segua l'attualità, sottolineo l'istanza per resa di conto, accolta dalla Sezione, nei confronti di un albergatore, che non aveva versato la tassa di soggiorno riscossa in nome e per conto del Comune. L'albergatore, per altro verso citato in giudizio di responsabilità per l'ammacco, è stato considerato "agente contabile" ed obbligato a depositare il conto giudiziale delle riscossioni a titolo di tassa di soggiorno.

* * *

Sul diverso fronte dei giudizi di responsabilità nel corso del 2013 sono state portate a compimento istruttorie di particolare complessità; altre istruttorie sono state avviate, altre giungeranno ad esito nel corso del 2014.

Atti di citazione – limitandomi a quelli più significativi e che già hanno avuto eco

nelle cronache locali e nazionali - sono stati emessi relativamente a : profili dannosi connessi alla contrattazione decentrata presso il Comune di Firenze (danno quantificato in circa 50 milioni di euro); danno derivante dalla sottoscrizione di contratti derivati da parte del medesimo Comune (danno contestato pari a 4,262 mln di euro/altre istruttorie relative a danni derivanti da contratti derivati sono in avanzata fase istruttoria) ; danno per sottrazione di somme e danno d'immagine, nei confronti del direttore amministrativo della ASL di Massa (danno di 1,7 mln di euro); danno per ammanchi, duplicazione di spese, erogazioni non documentate, nei confronti di Ufficiale responsabile della base logistica di Cecina (danno 1,476 mln di euro); ed ancora, danno derivante da irregolarità nell'affidamento della gestione di bar/spacci in ambito ospedaliero (danno di 1,2 mln di euro); sottrazione di somme da parte di un Economo della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese; danno derivante dal risarcimento liquidato dallo Stato per l'ingiustificata eccessiva durata di un processo civile (citato un giudice civile); danni per indebiti rimborsi ad un Sindaco per spese di missioni ; indebiti rimborsi e spese illegittime poste a carico del consorzio universitario SUM; mancati versamenti di somme riscosse dai ricevitori del lotto; azioni di rivalsa nei confronti di medici ospedalieri, in relazione a risarcimenti liquidati in via diretta dalle aziende sanitarie; danni per fatti di assenteismo; danno per l'illegittima procedura di nomina di dirigenti; danno per le c.d. ripesature di pubblici dirigenti del tutto prive dei requisiti di legge; illegittimo finanziamento di

società a capitale pubblico; cessione di aree di proprietà pubblica a prezzi incongrui; etc.

L'elencazione, meramente esemplificativa, fornisce comunque elementi per comprendere la diversità e l'eterogeneità delle fattispecie oggetto di indagine: il comune denominatore è il danno erariale; sprechi, abusi e illegittimità dannose, fatti di malaffare anche di rilievo penale, omissioni dannose riguardano amministrazioni locali, aziende sanitarie, società a capitale pubblico, uffici statali, amministrazioni militari, ricevitorie del lotto e persino, come si è detto, un albergatore che aveva trattenuto la tassa di soggiorno riscossa in nome e per conto del Comune.

Occorre segnalare che non di rado si assiste, nella fase istruttoria o dopo l'emissione di invito a dedurre, allo spontaneo risarcimento del danno: l'obiettivo del ristoro dell'Erario è pertanto raggiunto senza giungere al processo. Di ciò non vi è evidenza statistica.

Similmente, per danni inferiori ai 5.000 euro, le parti invece già citate in giudizio aderiscono quasi sempre al c.d. procedimento monitorio, estinguendo la somma posta con determina presidenziale a loro carico: evitano così il processo e limitano i costi per spese di giustizia.

* * *

La stampa si è più volte soffermata sulle indagini della Procura regionale in materia di contrattazione decentrata del Comune di Firenze: la relativa citazione sarà

discussa nell'udienza del prossimo 2 luglio 2014.

Questa citazione è stata oggetto di molti commenti, in genere da chi non aveva neppure avuto la pazienza o l'opportunità di leggerla, constando di 200 pagine e dovendosi ritenere integrata dalla copiosa documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e versata agli atti del giudizio.

Non è questa la sede per commentare la citazione in questione, né siamo interessati alle critiche apparse su taluni organi di stampa e attribuite ad amministratori, a dirigenti e rappresentanti sindacali.

La Procura regionale, anche in questo caso, ha fatto il proprio dovere e attende serenamente il confronto processuale. L'udienza, come tutte le udienze, è pubblica e sarà quella la sede per ascoltare le ragioni della parte pubblica e delle parti convenute.

Una cosa va però detta: mai la Procura ha inteso “colpire” i lavoratori o metterne in dubbio il valore della prestazione lavorativa; semplicemente ha rilevato, sulla scorta di documentate considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato e della Guardia di Finanza, sostanziali profili di illegittimità, risalenti a diversi anni fa, protrattisi nel tempo e confermati con apparente condivisione delle scelte illegittime, nella costituzione e gestione del fondo per il salario accessorio.

In questo senso l'atto di citazione era un atto doveroso, assunto nel pubblico interesse.

Sullo sfondo della specifica fattispecie, il tema generale è la “legalità”: o la si vuole veramente, pure se la medicina a volte è amara, o si fa finta di volerla, mentre nei fatti si persegono, talvolta con strumenti giuridici viziati, interessi che non sono di tutta la collettività amministrata, ma di parte.

Va aggiunto che il tema della contrattazione decentrata è portato spesso all’attenzione della Procura regionale dalle verifiche ispettive della Ragioneria Generale dello Stato.

Dunque il caso di Firenze non è isolato e non è diverso da quelli di altre realtà locali. Sono infatti 66, al momento, le istruttorie analoghe, 24 delle quali riguardanti altri comuni toscani; ed è dovere della Procura regionale promuovere azione di responsabilità in tutti quei casi in cui il danno sarà definitivamente accertato e sarà delineato il quadro delle personali responsabilità.

Nessuno intende “criminalizzare” la contrattazione decentrata. Anzi.

Riconosco quanto la contrattazione decentrata sia utile e positivo strumento di confronto e di incontro tra l’amministrazione e i lavoratori, ma solo se resta nei limiti segnati dalla contrattazione nazionale e dalle leggi: le verifiche ispettive della R.G.S., nei casi segnalati alla Procura regionale, hanno messo talvolta in luce un uso inappropriato e distorto della contrattazione decentrata, comportante il danno erariale che legittima ed impone l’esercizio dell’azione risarcitoria, non solo a tutela dell’Erario ma anche contro le ingiustificate diseguaglianze e a tutela della equità del

trattamento retributivo dei lavoratori del medesimo comparto.

* * *

I fronti sui quali la Procura , in tema di responsabilità patrimoniale-amministrativa, è attivamente impegnata sono molteplici. A parte il già ricordato tema del danno da illegittimità nella contrattazione decentrata, l'ambito delle iniziative istruttorie in corso spazia:

- dai danni derivanti da illegittimità connesse alla stipula di contratti derivati;
- ai danni da cattiva gestione del patrimonio pubblico;
- ad illegittimi conferimenti di incarichi dirigenziali;
- a gestioni dissennate in ambito sanitario (giungerà a breve ad esito l'istruttoria sul c.d. buco della ASL di Massa);
- alle azioni di rivalsa nei confronti di medici ospedalieri in relazione ai risarcimenti erogati a cittadini dalle aziende sanitarie;
- ai fatti di rilevanza penale, e dannosi per l'Erario (corruzione, concussione e altro), segnalati dalle Procure della Repubblica;
- ai profili di eventuale responsabilità erariale connessi all'alluvione di Aulla;
- ai danni erariali dipendenti dalla vicenda di Massa Servizi;
- ai profili di danno connessi alle liquidazioni indebite di corrispettivi per progettazioni;
- alla violazione della regola, in tema di retribuzione di dirigenti, della

onnicomprensività;

- ai danni connessi alla spesa farmaceutica e alle prescrizioni mediche;

- ai danni emergenti da illegittimità negli appalti pubblici e nelle concessioni (emblematico a quest'ultimo riguardo è il tema delle c.d. concessioni balneari, delle quali la stampa ha già dato notizia);

..... ai mille e mille rivoli nei quali si disperde, per sprechi, abusi e illiceità dannose, il denaro pubblico , nella sostanziale assenza, soprattutto a livello di enti locali, di efficaci controlli interni che abbiano seriamente la capacità di tutelare il pubblico erario.

Calcolare il totale dei danni erariali emergenti dalle istruttorie in carico non è agevole, com'è intuibile. Peraltro in molti casi la quantificazione dello stesso danno segue ad approfonditi accertamenti e non è di immediata evidenza. Tuttavia, per dare un ordine di grandezza realistico e per fare bene intendere le dimensioni raggiunte da malaffare, sprechi, etc. possiamo stimare danni per ben oltre 500 milioni di euro.

* * *

Numerosi fascicoli istruttori riguardano fattispecie di danno nell'ambito delle società partecipate. Il problema che il magistrato del pubblico ministero contabile preliminarmente deve affrontare, in presenza di tali fattispecie, è sempre stato quello dei limiti della giurisdizione della Corte dei conti.

Sul tema è intervenuto a novembre una significativa e innovativa sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione .

I Supremi Giudici hanno stabilito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli organi sociali delle società “in house” per i danni da essi arrecati al patrimonio della società, purché la stessa si possa considerare, per il servizio espletato prevalentemente a favore del o dei soggetti pubblici partecipanti, per prescrizione statutaria e per soggezione al c.d. controllo analogo, nulla di più o di diverso da una articolazione interna dello stesso soggetto pubblico.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione trova i magistrati del pubblico ministero assolutamente concordi e specificamente, presso la Procura regionale toscana, costituirà la lente attraverso la quale sarà rinnovato l'esame dei tanti fascicoli pendenti relativi ad ipotesi di danno al patrimonio delle società pubbliche “in house”.

* * *

E' proseguita anche nel 2013 l'azione di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna.

Al momento seguiamo 360 procedimenti di esecuzione; 76 procedimenti sono sospesi per proposizione di appello. Nel corso del 2013 si sono conclusi 79 procedimenti di esecuzione.

Il tema della esecuzione delle sentenze di condanna richiama inevitabilmente quello

dell'efficacia, anche ai fini di deterrenza, dei giudizi di responsabilità amministrativa.

Vorrei poter dire che entrambi i temi, esecuzione delle sentenze di condanna e efficacia dei giudizi di responsabilità, non presentano criticità, ma non direi la verità.

Il vero è che soprattutto presso gli enti locali, ma anche presso le aziende sanitarie, e presso altri enti, l'esecuzione delle condanne procede a rilento, quasi svogliatamente, burocraticamente, quando non assistiamo a tentativi mirati sostanzialmente a vanificare l'esecuzione delle sentenze e il ristoro del danno.

A fronte di tali situazioni abbiamo dovuto aprire specifici fascicoli istruttori. E di continuo raccomandiamo alle amministrazioni di esperire tutte le iniziative di legge per evitare, nelle more delle procedure di esecuzione coattiva, la dispersione della garanzia del credito.

In un caso particolare siamo intervenuti direttamente promuovendo l'azione revocatoria a tutela delle ragioni del creditore e riuscendo ad ottenere in appello una sentenza che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dell'Amministrazione di atti di disposizione patrimoniale in danno dell'Erario.

In tema di esecuzione delle sentenze di condanna, il punto nodale, a mio giudizio, è l'assoluta inadeguatezza del Regolamento approvato con D.P.R. 260/1998, che disciplina le modalità di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti.

Il regolamento non discrimina tra condanne per fatti dolosi o colposi, né considera diversamente le sentenze per fatti che avevano comportato, oltre al danno erariale,

anche illeciti arricchimenti; prevede in via generalizzata la rateizzazione: si assiste, non senza sconcerto, a rateizzazioni che non potendo eccedere il quinto dello stipendio vanno oltre, per durata, alle stesse normali aspettative di vita. L'esecuzione di una sentenza del 2005 è stata rateizzata sino al settembre 2096 !

Sconcertante.

Si tratta in fondo di un regolamento: se ne può avviare la modifica per eliminare le storture che l'applicazione concreta ha fatto emergere.

* * *

Infine, i ringraziamenti.

Vorrei che dalle mie parole trasparisse forte il senso di riconoscenza che sento, anche a nome dei miei colleghi, di dover esprimere nei confronti degli organi e degli uffici che con la loro collaborazione e il loro sostegno consentono alla Procura regionale di svolgere la propria attività.

Ringrazio in primo luogo la Guardia di Finanza, che efficacemente ci supporta e fornisce una collaborazione di altissimo livello. Il mio speciale ringraziamento va a tutti i Nuclei Provinciali di Polizia Tributaria, che costituiscono una eccellenza nella eccellenza. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri, sempre vicina e sempre pronta a soddisfare le nostre esigenze istruttorie con la consueta alta professionalità. In particolare ringrazio il Comando provinciale di Firenze e i Nas di Firenze e di Livorno.

Anche la Polizia di Stato, nelle sue varie articolazioni e specialità, non manca di dare

preziosa collaborazione. Lo stesso a dirsi per il Corpo Forestale dello Stato, della cui professionalità abbiamo da alcun anni cominciato a fare affidamento per le indagini che riguardano ambiti alla Forestale ben noti. Quest'anno rivolgo un particolare ringraziamento alla Polizia Municipale di Firenze, alla quale la Procura ha affidato alcune indagini di particolare delicatezza.

I risultati sono stati conformi alle aspettative, che erano alte.

Rivolgo inoltre un ringraziamento ai colleghi delle procure penali: l'interscambio informativo, la condivisione della conoscenza di fenomeni di cattiva amministrazione, le tempestive segnalazioni, anche a prescindere dalla prescrizione di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. sono l'ossigeno del quale la Procura della Corte dei conti ha bisogno. Rammento, a me stesso, che l'Ufficio del Pubblico Ministero è unitario e accomuna, nella tutela dell'ordinamento e del rispetto della Legge, tanto i p.m. penali quanto i p.m. contabili.

Infine, consentitemi di ringraziare i miei colleghi, per l'impegno che anche nel 2013 hanno profuso, e i nostri collaboratori amministrativi, che silenziosamente ci permettono di operare.

Signor Presidente, so bene che per Lei oggi è un momento speciale ed è con sentimenti di stima e di riconoscenza per il suo alto magistero, che Le chiedo, quando saranno terminati gli interventi programmati, di voler dichiarare aperto

l'anno giudiziario 2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana .

Angelo Canale
Procuratore Regionale